



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

Prot. n.565 del 07/03/2024

DECRETO N. 05 del 07/03/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP. CON CONSEGUENTE AUTOMATICA INDIVIDUAZIONE COME POSIZIONE DI LAVORO OGGETTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DATO ATTO che:

- il Comune di San Nicola dell'Alto non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali in materia di elevate qualificazioni di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice di ente, ed in particolare quelle per la direzione dei servizi, a personale inquadrato nell'area professionale dei funzionari ed elevata qualificazione, fatta salva la disciplina speciale di cui all'art. 19 CCNL funzioni locali 16.11.2022.

RICHIAMATO l'art. 7 del Regolamento degli Uffici e Servizi che stabilisce: *“1. Le aree costituiscono le strutture organizzative dell'Ente, alle quali sono affidate funzioni ed attività fra loro omogenee, che esercitano con autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. Ai responsabili delle Aree sono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità e dotazioni finanziarie strumentali idonee al raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgd. n. 267/2000”.*



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

ATTESO che la struttura organizzativa di questo Ente, a seguito della delibera G.M. n. 95 del 07/12/2023, è articolata in n. 4 Aree funzionali così definite:

- **Area Economica- Finanziaria;**
- **Area Anagrafe-Tributi- Elettorale;**
- **Area Tecnica-LL.PP.;**
- **Area Amministrativa- Ambiente- Territorio;**

TENUTO CONTO che, con Determina Dirigenziale n. 22 del 05/03/2024 (n.49 r.g.) si è proceduto all'assunzione in servizio dell'Ing. Greco Paride Eugenio, a seguito della selezione pubblica comparativa per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali e determinato mediante contratto ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nel profilo professionale di Funzionario/EQ Tecnico;

RICHIAMATI testualmente:

- l'articolo 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 che recita "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

- l'art. 17 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che testualmente recita “:1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità....”;

- l'art. 19 co. 1, CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che, replicando la precedente disposizione del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, conferma che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

RAVVISATA la necessità di conferire all'Ing. Greco Paride Eugenio, dipendente a tempo determinato e parziale, Funzionario/EQ, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, l'incarico di Responsabile dell'Area “TECNICA-LL.PP.”, con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo **dal 08/03/2024 al 31/12/2024** e comunque, fino all'emissione di un nuovo e diverso decreto;

RITENUTO:

- di attribuire al predetto le responsabilità organizzative di cui all'art. 16, comma 1, lett. A, del CCNL 16.11.2022, unitamente all'indennità per la retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato come contrattualmente previsto;

- di attribuire altresì la relativa retribuzione di posizione come risultante dalla pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2020, nel limite complessivo del tetto della spesa del 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la pesatura/graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021;



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR) SHËN KOLLI

RICHIAMATI testualmente:

- l'articolo 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 che recita "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.";

- l'art. 17 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che testualmente recita "1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità...”;

- l'art. 19 co. 1, CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che, replicando la precedente disposizione del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, conferma che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

DATO ATTO che il soggetto incaricato dovrà sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs 08.04.2013 n. 39, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, da pubblicare sul sito istituzionale nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al presente atto di nomina;

DATO ATTO altresì, che l'acquisizione della dichiarazione suddetta è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia del presente incarico;

EVIDENZIATO che, poiché il conferimento di tali incarichi rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificità delle mansioni esigibili e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della previgente categoria D, ora Area dei Funzionari, il lavoratore, in presenza di tale atto di incarico, non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e l'esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018;
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 del 16.11.2022;
- gli orientamenti applicativi ARAN;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 247 del 16/11/2000, come successivamente modificato ed integrato;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Area Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;
- il Piano sui rischi corruttivi e sulla trasparenza di cui alla sotto-sezione 2.3 del vigente “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2023/2025 del Comune di San Nicola dell'Alto;

D E C R E T A



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

1. Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di conferire al **Ing. Greco Paride Eugenio**, dipendente a tempo determinato e parziale, **Funzionario Tecnico**, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la pesatura/graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.16 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, l'incarico di Responsabile dell'Area "Tecnica-LL.PP", con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo **dal 08/03/2024 al 31/12/2024** e, comunque, fino all'emissione di un nuovo e diverso decreto, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U
3. Di corrispondere al sopraccitato Responsabile la seguente retribuzione di posizione su base annua, come risultante dalla suddetta pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione ed approvata con delibera della Giunta Comunale n. 15/2020: **€ 2.582,50** oltre alla indennità di risultato, nella misura non inferiore al 15%, da corrispondersi previa verifica, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi assegnati, come risultante dalla valutazione annua del competente Nucleo di Valutazione;
4. Di dare altresì atto che tale incarico potrà essere revocato anticipatamente, ai sensi della normativa, anche regolamentare interna, vigente;
5. Di dare ulteriormente atto che in tutti i casi di assenza e/o impedimento, di qualunque genere, anche temporaneo, del nominato Responsabile di Area-E.Q. la Responsabilità dell'Area, per come sopra assegnata, sarà assunta dal funzionario sostituto, **la Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria** – Area **Amministrativa-Ambiente-Territorio** fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 97, comma 4 lett. b) del TUEL;
6. Di dare atto che, al Responsabile di Area:
 - spetta conseguentemente la responsabilità del trattamento dei dati personali correlati all'Area di competenza e, pertanto, dovrà altresì provvedere a gestire ogni attività che comporti una disattivazione immediata o una modifica dei profili e delle autorizzazioni d'accesso alle banche dati e ai programmi applicativi di competenza;
 - competono le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, in relazione alle strutture ed agli uffici appartenenti al settore, delle quali rispondono direttamente al Sindaco;
 - sono assegnati gli obiettivi desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal DUP, dal Piano della Performance, dal PIAO, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e dell'Assessore di riferimento;
 - è fatto obbligo di rispettare il Codice di Comportamento del Comune di San Nicola dell'Alto;
 - è fatto altresì obbligo di impegnarsi per la corretta esecuzione delle azioni idonee a prevenire i rischi di corruzione, in ossequio al Piano sui rischi corruttivi e sulla trasparenza di cui alla sottosezione 2.3 del "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO del Comune di San Nicola



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)
SHËN KOLLI

dell'Alto;

- nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, è fatto obbligo di assicurare la propria presenza in servizio e di organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla propria responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;
 - spetta il suddetto trattamento economico di E.Q., che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, con la sola eccezione delle deroghe espressamente previste dalla normativa vigente;
7. Di evidenziare che, poiché il conferimento di tali incarichi rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificità delle mansioni esigibili e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della previgente categoria D, ora Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in presenza di tale atto di incarico, il lavoratore non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e l'esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni;
 8. Di notificare il presente atto all'interessato Funzionario, **Ing. Greco Paride Eugenio**;
 9. Di comunicare, a cura dell'ufficio Segreteria, il presente atto al Segretario Comunale, a tutti i Responsabili di Area, alla RSU, alle OO.SS. e al Revisore dei Conti;
 10. Di trasmettere, a cura dell'ufficio Segreteria, il presente Decreto Sindacale al Nucleo di Valutazione, all'Ufficio Personale e al Servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza, compreso l'inserimento nel fascicolo personale e l'erogazione delle competenze retributive scaturenti dal presente atto;
 11. Di dare atto che il Responsabile di Area, come sopra individuato, dovrà fornire dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 12. Di pubblicare, a cura del Servizio Affari Generali, il presente Decreto Sindacale all'Albo on-line e, unitamente alla dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito web istituzionale.

San Nicola dell'alto li, **07.03.2024**

IL SINDACO
f.to Dott. Scarpelli Francesco